

## SOSTEGNO ALLE IMPRESE MEDIANTE INCENTIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione nella regione Marche mediante l'incentivazione della circolazione dei crediti fiscali.

Gli articoli 119 e 121 del d.l. 34/2020 (decreto Rilancio) hanno introdotto e disciplinato i crediti di imposta sulle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico per la riduzione del rischio sismico degli edifici, a tutt'oggi in vigore (tra cui il Superbonus 110%, il bonus ordinario per efficientamento energetico, il bonus ristrutturazioni, il sisma bonus).

L'articolo 121 prevede la possibilità, da parte del beneficiario del credito, di esercitare l'opzione per la cessione del credito di imposta al fornitore/esecutore dei lavori, mediante il meccanismo dello sconto in fattura, o a soggetti terzi, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

La facoltà di cessione successiva da parte del soggetto primo cessionario del credito fiscale è stata più volte modificata dai numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in materia di disciplina della circolazione dei crediti fiscali, volti a contrastare gli abusi che si sono registrati soprattutto sui crediti che originariamente non erano soggetti ad asseverazione del costo dei lavori e visto di conformità da parte di un professionista indipendente (dottore commercialista o revisore contabile). Ad oggi, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 176/2022 (decreto Aiuti quater), il numero massimo delle cessioni del credito ammesse è pari a 5 (la prima libera, tre solo verso banche e istituti di credito vigilati, una solo dalle banche verso propri clienti con partita Iva).

La legge si propone di incentivare le attività imprenditoriali nel settore edile e dell'impiantistica civile mediante l'assunzione di un ruolo attivo da parte della Regione Marche e dei suoi enti strumentali nella circolazione dei crediti fiscali, liberando spazio nei cassetti fiscali di banche ed intermediari finanziari operanti nella regione al fine di consentire, da parte loro, l'acquisto di altri crediti maturati su interventi effettuati sul patrimonio immobiliare regionale ai sensi dell'articolo 119 del d.l. 34/2020. In tal modo si innescherà un ciclo virtuoso che, liberando le imprese del settore dai troppi crediti fermi nei loro cassetti fiscali, prolungherà nel tempo i benefici dei bonus edilizi per l'economia del territorio, l'occupazione, l'efficientamento energetico degli edifici e la loro sicurezza sismica.

L'efficacia dei suddetti crediti di imposta quali strumenti di promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione è stata attestata da studi economici indipendenti, tra cui l'Osservatorio Nomisma, che ha stimato che quanto investito dallo Stato nel credito d'imposta abbia generato un valore economico triplo, con un aumento del Prodotto Interno Lordo del 7,5% a tutto il 2021, ed un risparmio economico in bolletta medio di euro 500,00 per ogni beneficiario.

L'operazione di acquisto dei crediti fiscali ai fini della loro compensazione orizzontale, traendo il cessionario un vantaggio economico per la differenza tra prezzo di cessione corrisposto per l'acquisto ed il superiore valore nominale del credito di imposta compensabile, comporterebbe un'utilità per la Regione; pertanto si andrebbe a configurare come attività strumentale al perseguimento del fine istituzionale relativo al pagamento dei propri debiti fiscali.

Con comunicazione del 23 marzo 2022 l'Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello formulato da un ente pubblico, ha riconosciuto per tali enti la possibilità di impiegare in compensazione i crediti di imposta, per cui non è preclusa all'ente pubblico la possibilità di acquistare i crediti fiscali se questi vengono impiegati per estinguere in compensazione i propri debiti di natura fiscale.

Ai sensi delle disposizioni del d.l. 176/2022 (decreto Aiuti quater) gli enti e soggetti vigilati (banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione) possono in ogni caso cedere i crediti in favore dei propri correntisti che non ricadano nelle categorie dei consumatori o degli utenti non professionali, quindi anche a favore degli enti locali e delle Regioni.

L'acquisto di crediti fiscali ai fini della compensazione dei propri debiti fiscali da parte degli enti pubblici non ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto rientrante nelle esclusioni specifiche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e).

E' notizia di questi giorni che la Provincia di Treviso, prima tra gli enti locali italiani, ha acquistato da due istituti di credito, a seguito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, crediti di imposta derivanti da bonus edilizi al fine di utilizzarli in compensazione orizzontale dei propri oneri fiscali nel corso dei prossimi anni, ottenendo un risparmio in termini spesa corrente pari a circa un milione di euro, oltre a favorire lo sviluppo economico e l'occupazione nel territorio attraverso la creazione di nuovi spazi nella capacità fiscale degli istituti di credito cedenti, utilizzabili per consentire l'acquisto di crediti di imposta della stessa tipologia da famiglie e imprese, e quindi riaprendo il mercato dei crediti di imposta nel territorio.

Anche la Regione Sardegna ha in discussione nella commissione consiliare competente una proposta di legge per attivare l'acquisto di crediti fiscali da parte dell'Ente.

L'articolazione del provvedimento.

Nell'articolo 1 vengono declinate le finalità e l'oggetto del provvedimento legislativo.

Nell'articolo 2 si disciplina l'attività di acquisto di crediti fiscali da parte della Regione e dei suoi enti strumentali per il loro utilizzo diretto in compensazione dei debiti tributari e previdenziali.

Con l'articolo 3 si istituisce e si disciplina un fondo di garanzia a supporto dei finanziamenti alle imprese, con sede legale ed operativa nella regione Marche, che hanno nei propri cassetti fiscali crediti d'imposta relativi agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, effettuati su unità immobiliari ubicate nella regione Marche.

L'articolo 4 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 5 contiene la clausola valutativa.

## Oneri

In sede di prima attuazione della presente legge regionale si autorizza la spesa di risorse disponibili per l'anno 2023 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, per un importo di euro 1.000.000,00.

Tale importo sarà incrementato, con apposita variazione di bilancio, nella misura che la Giunta regionale riterrà opportuna sulla base della stima prudenziale degli importi delle imposte e contributi previdenziali a debito che verranno a maturazione negli esercizi 2024 e successivi.

